

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **170/1980** (ECLI:IT:COST:1980:170)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **20/11/1980**; Decisione del **27/11/1980**

Deposito del **15/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16312**

Atti decisi:

N. 170

## ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

*Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.*

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promossi con le ordinanze emesse il 26 gennaio e il 21 aprile 1976 dai Pretori di Milano e di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Cavallazzi Pierino e Zini Tonino e l'INPS, iscritte ai nn. 273 e 459 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 232 del 1976.

Visti gli atti di costituzione di Cavallazzi Pierino, di Zini Tonino e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti possa essere volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi;

che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale;

Ritenuto che, per la detta parte, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 243 del 1976;

che pertanto tale disposizione, in quanto escludeva la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria nei periodi predetti, ha cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt. 136 Cost., e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 sollevate con le ordinanze in epigrafe dai Pretori di Milano e di Modena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*